

Avv. Guglielmo Conca
Via Tommaso Caravita, 10 - 80134 Napoli
Fax (081) 5513524
Pec guglielmoconca@legalmail.it

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA**

NAPOLI

RICORSO

Nell'interesse del **Prof. Ing. Gerardo NASTI** nato a Napoli il 27/10/1972 ed ivi residente alla via Vico Acitillo, 80 (C.F. NST GRD 72R27 F839H) rapp.to e difeso, giusta procura speciale in calce al presente atto, dall'Avv. Guglielmo Conca (C.F. CNC GLL 67H06 F839Q) presso il quale elett.te domicilia in Napoli (C.A.P. 80134), alla via Tommaso Caravita, 10 il quale chiede che eventuali comunicazioni relative alla presente procedura vengano lui inoltrate al seguente numero di fax 081/5513524 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: guglielmoconca@legalmail.it

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA - DIREZIONE GENERALE, in persona del legale rapp.tep.t., dom.to ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli (C.A.P. 80134), alla via Diaz , 11

nonchè

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA - DIREZIONE GENERALE, in persona del legale rapp.tep.t., dom.to per la carica presso la sede dell'Ente in Napoli (C.A.P. 80142), alla via Ponte della Maddalena n. 55

ed inoltre

Prof. Paolo LEO nella sua residenza in (C.A.P. 84091) Battipaglia (SA), alla via Paolo Baratta, 45

per l'annullamento e/o l'integrale riforma
previa sospensione

a) del decreto Prot. n. AOODRCA 15023 del 21/10/2016 a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - quale articolazione periferica del M.I.U.R. - con il quale, all'esito del definitivo espletamento del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di I e II grado, bandito con D.D.G. n.106 del 23 febbraio 2016, a firma del Direttore Generale per il personale scolastico, veniva rettificata la graduatoria generale di merito relativa, per la regione Campania, alla **Classe di concorso A060 - Tecnologia nella scuola secondaria di I grado**, formata secondo l'ordine del voto finale di merito riportato dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, del voto della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli suscettibili di valutazione nella parte in cui al Prof. Nasti, proprio in relazione allo scrutinio dei titoli posseduti, dichiarati e trasmessi, non gli risultano attribuiti a termini di bando **ulteriori 5,6 punti**; **b)** della graduatoria generale di merito relativa alle risultanze del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente nella scuola secondaria di I e II grado, come approvata dal Decreto impugnato sub **a)** e di questo costituente parte integrante nella parte in cui al ricorrente, classificatosi al posto n. 102 con punti complessivi di 80,4 non gli vengono riconosciuti, in sede di valutazione dei titoli posseduti, dichiarati e trasmessi **ulteriori 5,6 punti** che, se riconosciuti, gli avrebbero consentito una migliore allocazione nella stessa (posizione n. 33 con punti complessivi 86 in luogo dell'attuale n. 102 con punti 80,4); **c)** del Decreto MIUR Prot. n. AOODRCA 13406 del 14/09/2016 a firma del Direttore Generale dell'USR per la Campania, con cui veniva approvata la graduatoria di merito del Concorso a posti a cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nelle scuole secondaria di primo e di secondo grado per la Regione Campania relativa alla **Classe di concorso A060 - Tecnologia nella scuola secondaria di I grado**; **d)** della graduatoria generale di merito allegata al Decreto impugnato sub **c)** e di questo costituente parte integrante nella parte in cui al ricorrente, classificatasi al posto n.

100 con punti complessivi di 80,4 non gli vengono riconosciuti, in sede di valutazione dei titoli posseduti, dichiarati e trasmessi **ulteriori 5,6 punti** che, se riconosciuti, gli avrebbero consentito una migliore allocazione nella stessa (posizione n. 33 con punti complessivi 86 in luogo della n. 100 con punti 80,4); **e)** di ogni altro provvedimento preordinato, consequenziale e/o connesso con quelli che precedono, in ogni caso lesivo degli interessi del ricorrente tra cui, in particolare e per quanto di ragione, i verbali numeri e data sconosciuti con i quali la Commissione di concorso ovvero la sua articolazione interna ha provveduto, in sede di valutazione sia dei titoli culturali che dei titoli di servizio e di quelli professionali del ricorrente, ad un'erronea e deteriore attribuzione dei relativi punteggi finali di merito

nonché per l'accertamento e declaratoria
dell'interesse del ricorrente

a vedersi attribuito, previa rettifica del punteggio come definitivamente assegnatogli nella graduatoria generale finale di merito, ulteriori 5,6 punti, all'esito di una novellata valutazione dei propri titoli culturali, professionali e di servizio come posseduti, dichiarati e trasmessi al fine di poter sopravanzare dalla posizione n. 102, attualmente ricoperta, alla posizione n. 33.

FATTO

Il Prof. Nasti, partecipava al concorso a posti e cattedre, per esami e titoli, indetto su base regionale, finalizzato al reclutamento del personale docente nelle scuole secondaria di primo grado per la Regione Campania relativo alla Classe di concorso A060, per la copertura di 298 posti risultanti vacanti e disponibili per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, bandito con D.D.G.n. 106 del 23/02/2016.

La prova concorsuale si articolava in tests preselettivi, n. 2 prove scritte e prova orale.

A mente dell'art. 8 della *lexspecialis*, rubricato "Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli", i candidati, dopo aver ricevuto dall'USR competente la comunicazione del superamento

della prova orale, entro 15 giorni devono presentare, al dirigente preposto al medesimo USR, i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. L'Amministrazione si riserva di compiere gli opportuni controlli sul contenuto delle dichiarazioni, e qualora lo ritenga necessario, disporre la regolarizzazione entro i termini stabiliti dal competente USR.

Tale onere veniva tempestivamente assolto dall'odierno istante.

I titoli valutabili nella prefata procedura concorsuale, in particolare i titoli di accesso, i titoli professionali, culturali e di servizio sono indicati nella tabella A prevista dal D.M. n. 94 del 23/02/2016, riportata di seguito.

	Tipologia	Punteggio
A	Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale	
A.1	Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a posti per la scuola dell'infanzia o primaria (massimo punti 10)	
A.1.1	Abilitazione specifica, diploma di istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 o titolo di abilitazione conseguito all'estero riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, sulla base del punteggio conseguito. Le abilitazioni diversamente classificate sono riportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti Punti 1,56	Punti - p <= 75: 0 punti - p >75: (p-75) / 5 punti , arrotondati al secondo decimale dopo la virgola ove p è il voto del titolo di abilitazione espresso in centesimi
A.1.2	In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, l'abilitazione specifica conseguita attraverso la laurea in Scienze della Formazione primaria ovvero attraverso altra laurea magistrale conseguita all'estero, riconosciuta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, comporta l'attribuzione di ulteriori punti. Nel caso di abilitazioni per infanzia e primaria conseguite attraverso un unico percorso, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali. Il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è comunque	Punti 5

	attribuito non più di una volta per ciascuna procedura concorsuale.	
A.2	Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a cattedre per la scuola secondaria di I e II grado (massimo punti 10)	
A.2.1	Abilitazione specifica o titolo di abilitazione conseguito all'estero riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, sulla base del punteggio conseguito. Le abilitazioni diversamente classificate sono riportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti Punti 1,56	Punti - p ≤ 75: 0 punti - p > 75: (p-75) / 5 punti , arrotondati al secondo decimale dopo la virgola ove p è il voto del titolo di abilitazione espresso in centesimi
A.2.2	In aggiunta al punteggio di cui al punto A.2.1, l'abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, comporta l'attribuzione di ulteriori. Nel caso di abilitazioni conseguite attraverso un unico percorso per più classi di concorso contemporaneamente, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali. Il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è comunque attribuito non più di una volta per ciascuna procedura concorsuale	Punti 5
A.3	Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a posti di sostegno alle classi con alunne ed alunni con disabilità (massimo punti 10)	
A.3.1	Diploma di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado di istruzione o titolo di specializzazione estero riconosciuto valido dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, sulla base del punteggio conseguito. Le specializzazioni diversamente classificate sono riportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti Punti 1,56	Punti - p ≤ 75: 0 punti - p > 75: (p-75) / 5 punti , arrotondati al secondo decimale dopo la virgola ove p è il voto del titolo di abilitazione espresso in centesimi
A.3.2	In aggiunta al punteggio di cui al punto A.3.1, la specializzazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di specializzazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta dal	Punti 5

	Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, comporta l'attribuzione di ulteriori: Nel caso di abilitazioni conseguite attraverso un unico percorso per più ambiti disciplinari di sostegno, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali. Il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è comunque attribuito non più di una volta per ciascuna procedura concorsuale.	
A.4	Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a insegnante tecnico pratico (massimo 10 punti)	
A.4.1	<p>Titolo di abilitazione all'insegnamento nella specifica classe di concorso previsto ai sensi della normativa vigente o titolo estero riconosciuto valido dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, sulla base del punteggio conseguito. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti Punti 3,12</p>	<p>Punti - p ≤ 75: 0 punti - p > 75: $2 \times [(p-75) / 5]$ punti, arrotondati al secondo decimale dopo la virgola ove p è il voto del titolo di abilitazione espresso in centesimi</p>
B	Punteggio per i titoli professionali, culturali e di servizio ulteriori rispetto al titolo di accesso (massimo punti 10)	
B.1	Punteggio per i titoli specificamente valutabili per le procedure concorsuali a posti per la scuola dell'infanzia o primaria	
B.1.1	Ulteriore abilitazione sullo specifico posto ovvero inserimento nella graduatoria di merito di un precedente concorso per lo specifico posto, per ciascun titolo	Punti 2
B.1.2	Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-24 e A-25 per la lingua inglese.	Punti 2
B.1.3	Laurea triennale nelle classi di laurea L-11 e L-12, purché il piano di studi abbia ricompreso 24 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 01 ovvero L-LIN 02 e 36 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 11 ovvero L-LIN 12, non cumulabile con il punteggio di cui al punto B.1.2	Punti 1,50
B.1.4	Abilitazione all'insegnamento con metodo didattico Montessori, Pizzigoni o Agazzi, per ciascun titolo	Punti 1
B.2	Punteggio per i titoli specificamente valutabili per le procedure concorsuali a cattedra per la scuola secondaria di I e II grado	
B.2.1	Ulteriore abilitazione sullo specifico posto ovvero inserimento nella graduatoria di merito di un precedente concorso per la specifica classe di concorso, anche ricompresa nell'ambito disciplinare verticale per cui si procede alla valutazione, per ciascun titolo.	Punti 2

B.4.11	Premi in qualità di interprete in concorsi nazionali od internazionali relativi alla specifica classe di concorso (danza classica o danza contemporanea). Per ciascun premio e fino a un massimo di punti 3: a) primo premio b) secondo premio c) terzo premio	a) Punti 1,5 b) Punti 1 c) Punti 0,5
B.4.12	Idoneità in concorsi per danzatori negli Enti di produzione artistica riconosciuti riferiti alla specifica classe di concorso (danza classica o danza contemporanea). Per ciascun titolo e fino a un massimo di punti 1:	Punti 0,1
B.4.13	Attività professionale in qualità di danzatore riferita alla specifica classe di concorso (danza classica o danza contemporanea), eseguita in pubblici spettacoli presso teatri, compagnie e istituzioni di rilevanza nazionale ed internazionale, produzioni televisive e cinematografiche. Per ciascun titolo e fino a un massimo di punti 4:	Punti 0,2
B.4.14	Attività professionale in qualità di coreografo, ripetitore, assistente alla coreografia, maître de ballet riferiti alla specifica classe di concorso (danza classica o danza contemporanea), svolta presso teatri, compagnie e istituzioni di rilevanza nazionale ed internazionale, produzioni televisive e cinematografiche. Per ciascun titolo e fino a un massimo di punti 3:	Punti 0,2
B.4.15	Altre attività coreutiche documentate presso teatri, compagnie di danza, comprese le attività di produzione e organizzazione di spettacoli di danza, rassegne, festival, concorsi di danza. Per ciascun titolo e fino a un massimo di 1 punto:	Punti 0,1
B.5	Titoli valutabili in ciascuna procedura concorsuale	
B.5.1	Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 nel Decreto del Direttore Generale per il personale della scuola 31 marzo 2005; attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia, per ciascun titolo	Punti 5
B.5.2	Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso all'abilitazione	Punti 2
B.5.3	Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale (ad eccezione del diploma S.S.I.S, qualora usato come titolo di accesso al concorso). Si valuta al massimo un titolo.	Punti 1,50
B.5.4	Titolo di specializzazione sul sostegno alle alunne ed alunni con disabilità (non valutabile per le procedure concorsuali sul sostegno).	Punti 1,50
B.5.5	Titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010 ovvero per titolo abilitante all'insegnamento in CLIL in un paese UE, sono attribuiti.	Punti 1,50
B.5.6	Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6 o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua	Punti 1

	straniera di livello almeno B2.	
B.5.7	Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 ed esclusivamente presso gli Enti certificatori ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Miur ai sensi del predetto decreto a) C1 b) C2	a) Punti 2 b) Punti 3
B.5.8	Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici	Punti 0,50
B.5.9	Certificazione Glottodidattica di secondo livello	Punti 0,50
B.5.10	Abilitazione all'esercizio della libera professione, purché la medesima abbia attinenza con una o più discipline di insegnamento ricomprese nella specifica classe di concorso	Punti 0,50
C	Pubblicazioni (massimo punti 3)	
C.1.1	Per ciascun libro o parte di libro, dai contenuti inerenti alla specifica classe di concorso ovvero le aree trasversali della pedagogia, della didattica, dei BES o dell'utilizzo delle Tecnologie per l'informazione e la comunicazione nella didattica purché risulti evidente l'apporto individuale del candidato	Punti 1
C.1.2	Per ciascun articolo dai contenuti inerenti alla specifica classe di concorso ovvero le aree trasversali della pedagogia, della didattica, dei BES o dell'utilizzo delle Tecnologie per l'informazione e la comunicazione nella didattica, pubblicato su riviste ricomprese negli elenchi ANVUR	Punti 0,20
D	Titoli di servizio	
D.1.1	Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto, classe di concorso o classe di concorso ricompresa nell'ambito disciplinare verticale per cui si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado, nelle istituzioni convittuali statali e nei percorsi di formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'insegnamento prestato su posti di sostegno alle alunne e agli alunni disabili è valutato solo nella specifica procedura concorsuale. Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso. È valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico	Punti 0,70 per ciascun anno di servizio

Orbene, all'esito del positivo espletamento dell'intera procedura concorsuale, il Prof. Nasti veniva dichiarato vincitore del concorso ed allocato nella relativa graduatoria generale di merito, pubblicata con decreto Prot. n. AOODRCA 13406 del 14/09/2016 a firma del Direttore Generale dell'USR per la Campania, alla posizione n. 100, conseguendo un punteggio complessivo di 80,4 risultante dalla somma di punti 35,5 per le prove scritte, punti 37

per la prova orale e punti 7,9 per la valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio. Successivamente, la succitata graduatoria veniva rettificata dalla Commissione giudicatrice per effetto di errori materiali rilevati. La seconda graduatoria veniva approvata con decreto prot. n. AOODRCA 15023 del 21/10/2016. Il ricorrente, in seguito alle nuove valutazioni, si posizionava al **102^a posto** con un punteggio complessivo di **80,4** dato dalla somma di punti **35,5** per le prove scritte, punti **37** per la prova orale, **punti 7,9** per la valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio.

Ed è proprio in riferimento allo **scrutinio sia dei propri titoli culturali che di quelli professionali e di servizio** che il ricorrente ritiene di non essere stato congruamente valutato alla luce delle griglie e dei parametri di cui alla tabella surriportata, integrante il bando, nella misura in cui la Commissione giudicatrice, con la pubblicazione della prima graduatoria e, successivamente, con la pubblicazione della seconda, non gli avrebbe riconosciuto **ulteriori 5,6 PUNTI**.

Pertanto, alla luce di una corretta valutazione dei titoli, riportata di seguito, andrebbero riconosciuti al ricorrente **13,5 punti** relativi ai titoli culturali e professionali, in luogo ai 7,9 erroneamente attribuitigli. In questo modo, il punteggio finale passerebbe da 80,4 a 86, comportando una migliore allocazione nella seconda graduatoria generale di merito, in particolare dalla 102^a posizione alla 33^a posizione.

Di una siffatta erroneità il ricorrente si faceva immediato carico, inoltrando ai competenti Uffici scolastici un primo reclamo, nel termine di rito di 10 giorni (15/09/2016) dalla pubblicazione della prima graduatoria del 14/09/2016 e, successivamente, un secondo reclamo (22/10/2016) avente ad oggetto la graduatoria di merito pubblicata il 21/10/2016, rappresentando analiticamente – con le allegazioni documentali del caso - le ragioni dell'erroneità valutativa subita in riferimento sia ai titoli culturali che a quelli professionali e di servizio, tutti posseduti, regolarmente dichiarati in sede di autocertificazione ed infine trasmessi all'Ufficio

Scolastico territorialmente competente, in ossequio alle prescrizioni di bando.

A tutt'oggi i detti reclami risultano privi di ogni riscontro.

QUESTO LO STATO DEGLI ATTI.

Ebbene gli atti impugnati sono illegittimi e di essi vorrà l'Ecc.mo Collegio adito disporre l'annullamento e/o l'integrale riforma nei termini che seguiranno alla stregua dei seguenti motivi in

DIRITTO

I - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO A CAGIONE DELL'ERRONEA E/O OMESSA APPLICAZIONE DEI PARAMETRI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI DI CUI ALLA TABELLA A ALLEGATA AL BANDO DI CONCORSO APPROVATO CON D.D.G. 106 DEL 23/02/2016 - ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - MANIFESTA INGIUSTIZIA

Come anticipato in punto di fatto, a termini degli articoli surriferiti della *lex specialis*, all'esito del positivo superamento dei tests preselettivi, l'odierno deducente, provvedeva al tempestivo inoltro dei titoli non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, che in precedenza aveva solo dichiarato di possedere in ossequio alla procedura comunicazionale indicata nel bando.

Ebbene tali sono i titoli culturali, di servizio e professionali che il Prof. Nasti ha prima dichiarato di possedere ed in prosieguo trasmesso ai competenti Uffici scolastici:

- 1) Abilitazione CLASSE DI CONCORSO A033 - TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (T.F.A. - Tirocinio Formativo Attivo), conseguita il 13/07/2013, con voti 98/100, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II.**

Punti da attribuirsi

(cfr. punto A.2.2 - A.2.1 della tabella)

5,00 - 4,6

- 2) Abilitazione P.A.S. (Percorso Abilitante Speciale) CLASSE DI CONCORSO A071 – SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI, TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA, conseguita il 18/07/2014, con voti 99/100, presso la Seconda Università degli Studi di Napoli.

Punti da attribuirsi

(cfr. punto B.2.1 della tabella) 2,00

- 3) Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere, titolo conseguito nella prima sessione dell'anno 2006.

Punti da attribuirsi

(cfr. punto B.5.10 della tabella) 0,50

- 4) Servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto Paritario "S. Lucia" di Napoli nella classe di concorso A071, anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014.

Punti da attribuirsi

(cfr. punto D.1.1. della tabella) 0,70 + 0,70

Ergo, alla stregua dei Titoli Culturali, Professionali e di Servizio suindicati come posseduti, dichiarati e trasmessi ed in fedele ossequio alla griglia dei punteggi di cui alla Tabella di Valutazione allegata al bando di concorso, al Prof. Nasti in tale ambito la Commissione avrebbe dovuto attribuire complessivi **punti 13,5**, invece le sono stati attribuiti **punti 7,9** rimanendo tutt'ora oscure le ragioni di una siffatta erroneità ed il consequenziale ed altrettanto erroneo percorso logico deduttivo all'uopo utilizzato dall'organo valutativo.

La qualcosa, peraltro, si appalesa singolare trattandosi di titoli mai controversi e/o contestati sia livello di quanto indicato in sede di dichiarazione sostitutiva di notorietà sia a livello di

quanto materialmente trasmesso ai competenti Uffici scolastici regionali.

In conclusione il ricorrente dimostra *per tabulas* di aver subito un'omessa attribuzione di 5,6 punti (7,9 assegnati in luogo dei 13,5 documentati e da attribuirsi).

ISTANZA ISTRUTTORIA

e/o

ISTANZA DI VERIFICAZIONE

Ove mai le argomentazioni sin qui rese, a parere dell'Ecc.mo Collegio adito, necessitassero di riscontri più analitici ed autorevoli si avanza sin d'ora formale istanza istruttoria al fine di demandare ad organo terzo ed imparziale ovvero formale istanza di verifica per stabilire l'esatta valutabilità (in fedele ossequio ai punteggi di cui alla Tabella allegata al bando di concorso) dei titoli dichiarati, posseduti e trasmessi dal ricorrente ai fini dell'attribuzione consequenziale del punteggio suppletivo illegittimamente pretermesso.

DOMANDA INCIDENTALI DI SOSPENSIONE

Il *fumus boni juris* si evince dalla parte motiva del ricorso.

Il *periculum in mora* che consegue all'esecuzione dei provvedimenti impugnati ne impone la sospensione. Consideri in particolare l'Ecc.mo Collegio come l'allocatione di una migliore posizione nella graduatoria generale finale di merito nei termini suindicati (dalla posizione n. 102, attualmente rivestita alla posizione n. 33) determinerebbe indiscutibili vantaggi circa la scelta della sede da assegnarsi a cura dell'Ufficio Scolastico Regionale competente, in prossimità dell'apertura del prossimo anno scolastico.

P.Q.M.

voglia l'Ecc.mo Collegio adito accogliere il ricorso in uno con l'incidentale domanda di sospensione con ogni altra conseguenza di legge con particolare riferimento alla refusione del contributo unificato occorso e ad ogni ulteriore spesa documentata e documentabile necessaria per l'intrapresa procedura giudiziale

Avv. Guglielmo Conca
Via Tommaso Caravita, 10 - 80134 Napoli
Fax (081) 5513524
Pec guglielmoconca@legalmail.it

oltre all'attribuzione in favore del procuratore antistatario delle spese e competenze di giudizio. Ai fini del pagamento del contributo unificato ex T.U. 115/2002 ss.mm.ii., si comunica che è dovuto il pagamento di € 325,00 versandosi in materia di pubblico impiego privatizzato.

Napoli,

Avv. Guglielmo Conca

